



Statuto del Partito Democratico Unione Regionale del Piemonte

Approvato dall'Assemblea Regionale del 18 ottobre 2008
Modificato dall'Assemblea Regionale del 25 gennaio 2015
Modificato dall'Assemblea Regionale del 2 dicembre 2017
Modificato dall'Assemblea Regionale del 13 gennaio 2023
Modificato dall'Assemblea Regionale del 27 maggio 2023
Modificato dall'Assemblea Regionale del 19 ottobre 2024

CAPO I.

Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1.

(Principi generali)

1. Il Partito Democratico – Unione regionale del Piemonte (detto anche Partito Democratico del Piemonte) si riconosce nello spirito federale del Partito Democratico, come definito nell'art. 1 comma 1 dello Statuto nazionale, ed orienta l'elaborazione della sua azione politica nel pieno rispetto dei principi indicati nel Codice etico e nel Manifesto dei valori.
2. Il Partito Democratico del Piemonte riconosce come aspetti fondanti della propria azione il lavoro e la solidarietà sociale, nonché la valorizzazione del territorio, per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, e individua tra le sue priorità la difesa della dignità e della sicurezza dei lavoratori e il sostegno dell'imprenditoria consapevole delle proprie responsabilità sociali ed economiche.
3. Il Partito Democratico del Piemonte promuove la partecipazione attiva di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori ed affida loro le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
4. Il Partito Democratico del Piemonte favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l'obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e degli organismi interni, promuovendo e sostenendo, anche finanziariamente, ogni iniziativa, compatibile con le finalità del Partito, idonea a rimuovere le cause ostative di una piena partecipazione delle donne alla vita politica.
5. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia.
6. Il Partito Democratico del Piemonte considera il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
7. Il Partito Democratico del Piemonte promuove la partecipazione politica delle cittadine e dei cittadini dell'Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
8. Il Partito Democratico del Piemonte riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell'iniziativa economica privata e la sfera dell'azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell'indirizzo politico.
9. Il Partito Democratico del Piemonte riconosce, valorizza e promuove le autonomie locali, nelle quali secondo il principio di sussidiarietà risiede l'identità costitutiva della nostra Repubblica.
10. Il Partito Democratico del Piemonte si propone come forza di governo per la Regione Piemonte e per gli Enti locali piemontesi predisponendo un proprio programma ed impegnandosi a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni. Il Partito ritiene fondamentale costruire progetti politici sui territori, rispettando e valorizzando le specificità locali e svolgendo un importante ruolo di collegamento tra centro e periferia. Il Partito articola la sua struttura in maniera idonea e funzionale ai fini anzidetti.
11. Il Partito Democratico del Piemonte promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali e si impegna a garantire la rappresentatività delle donne, delle nuove generazioni e dei territori. Le candidature e gli incarichi debbono rispettare i principi fissati nel Codice etico del partito.
12. Il Partito Democratico del Piemonte, riconoscendo il valore della rappresentatività dei diversi territori, opera perché venga garantita la rappresentanza al Parlamento nazionale ed in Consiglio regionale a tutte le province piemontesi.

13. Il Partito Democratico del Piemonte assicura, a tutti i livelli, un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche idoneo a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni.
14. Il Partito Democratico del Piemonte promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l'elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

Articolo 2.

(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)

1. Il Partito Democratico del Piemonte è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai sensi dello Statuto nazionale del Partito Democratico, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, domiciliati o svolgenti attività lavorativa o di studio in Piemonte ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al Partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell'Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, di cui all'Articolo 50 dello Statuto nazionale.
3. Per «elettori/elettrici» del Partito Democratico del Piemonte si intendono: le persone, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti, domiciliate o svolgenti attività lavorativa o di studio in Piemonte, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell'Albo pubblico delle elettrici e degli elettori, di cui all'articolo 50 dello Statuto nazionale.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
 - a) partecipare alla scelta dell'indirizzo politico del partito mediante l'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale, nei limiti di quanto stabilito dal presente Statuto;
 - b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
 - c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
 - d) prendere parte a Forum tematici;
 - e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
 - f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
 - g) prendere parte alle assemblee dei circoli;
 - h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
 - a) partecipare all'elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale;
 - b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
 - c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
 - d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
 - e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
 - f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;

- g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l'elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
 - h) candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
 - i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto e del Codice Etico.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
- a) favorire l'ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
 - b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
 - c) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte, ove presenti, a meno che non siano stati eletti in una lista civica alleata o comunque non in concorrenza con il Partito Democratico stesso;
 - d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo.
7. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico partecipano alla vita del Partito Democratico del Piemonte secondo quanto previsto nel presente Statuto e nello Statuto nazionale ed assicurano la coerenza con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell'Albo. Agli elettori/elettrici deve essere assicurata a tutti i livelli la possibilità di esercitare i propri diritti di partecipazione.
8. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Piemonte hanno anche il dovere di:
- a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
 - b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
 - c) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
 - d) rispettare lo Statuto e il Codice Etico, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
9. L'iscrizione al partito così come la registrazione nell'Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età. Sono esclusi dalla registrazione nell'Anagrafe degli iscritti/e nell'Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti politici all'interno di organi istituzionali elettivi.
10. Il partito democratico garantisce la massima partecipazione e apertura a tutti coloro che vogliano confrontarsi con le proposte e le idee del partito Democratico attraverso appositi Forum e momenti di confronto pubblico anche via Internet. Previa approvazione dell'Assemblea regionale, possono essere indetti referendum in merito a scelte politiche aperti alla partecipazione di tutti i cittadini.

Articolo 3.
(Coordinamento del nord ovest)

Articolo soppresso.

Articolo 4.
(Articolazione territoriale e organizzativa del partito)

- 1. Nel rispetto dei vincoli normativi stabiliti dallo Statuto Nazionale il Partito Democratico del Piemonte si articola in: struttura regionale, strutture provinciali, circoli.
- 2. Le diverse organizzazioni territoriali e organizzative come sopra definite possono coordinarsi tra loro per sviluppare politiche comuni su singoli argomenti territorialmente condivisi.
- 3. Possono essere istituite, con delibera dell'Assemblea provinciale, zone omogenee dotate di particolare autonomia organizzativa e politica. Le modalità per la loro istituzione sono definite con regolamento approvato dalla Direzione regionale.

CAPO II. Struttura Regionale

Articolo 5. (Autonomia politica)

1. Agli organi provinciali e locali è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materia non riservate agli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
2. Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, il Segretario del circolo o il Segretario provinciale sono tenuti ad informare preventivamente, rispettivamente il Segretario provinciale o regionale. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l'hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
3. Gli organismi regionali e provinciali intervengono negli ambiti riservati ai livelli provinciali e comunali soltanto se e nella misura in cui gli effetti dell'azione di questi ultimi possono pregiudicare i valori fondamentali del Partito definiti dal Manifesto Nazionale del Partito Democratico e dal Codice Etico Nazionale. In tali casi la Direzione regionale o la direzione provinciale di riferimento può annullare le deliberazioni degli organismi provinciali o comunali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.

Articolo 6. (Organi regionali)

1. Sono organi del Partito democratico regionale:
 - Il/la Segretario/a politico
 - L'Assemblea regionale
 - Il/la Presidente dell'Assemblea regionale
 - La Direzione regionale
 - La Segreteria regionale
 - La Commissione di garanzia
 - Il /la Tesoriere
2. Tutti gli organismi collegiali devono rispettare la parità di genere.
3. Gli organismi indicati, salvo dimissioni, durano in carica quattro anni. In caso di dimissioni, si procede a surroga, senza che ciò comporti un prolungamento della durata dell'organismo. Nel caso in cui sia coinvolto il Segretario regionale e in casi specifici, si applicano le norme di cui al seguente Articolo 7.
4. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto.

Articolo 7. (Segretario e Segreteria regionale)

1. Il/la Segretario/a regionale rappresenta il partito a livello del Piemonte e risponde dell'azione politica e propositiva del partito a livello regionale e nazionale.
2. Il/la Segretario/a regionale viene eletto dagli elettori/elettrici del partito democratico del Piemonte con le modalità di cui all'Articolo 11.
3. La Segreteria regionale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. La Segreteria regionale è composta da non più di 12 membri, nominati dal Segretario regionale. Il Segretario regionale può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Sia la

nomina che eventuali revoche debbono essere comunicate alla Direzione regionale. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a rendere pubbliche le decisioni assunte.

4. All'interno della segreteria il Segretario individua non più di due Vicesegretari, che svolgono le funzioni delegate dal Segretario.

Articolo 8. **(Assemblea regionale)**

1. L'Assemblea regionale è composta da 300 membri, eletti con le modalità di cui all'Articolo 11.
2. L'Assemblea regionale è infine integrata da un numero variabile di componenti, espressione delle candidature alla Segreteria regionale, non ammesse alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di Segretario regionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare una persona, nel rispetto della pari rappresentanza e dell'alternanza di genere, per ogni punto e mezzo percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.
3. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, gli eletti nel parlamento europeo, nel parlamento nazionale e in Consiglio regionale, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia e i Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, iscritti al Partito Democratico, i Segretari provinciali.
4. Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al Segretario regionale partecipano alla votazione i 300 membri eletti mediante liste collegate alle candidature. La stessa platea decide su ogni altra questione attinente alle procedure di cui all'articolo 11 comma 15.
5. L'Assemblea regionale ha il compito di guidare l'attività politica del partito nell'ambito del territorio regionale, esprimendo indirizzi attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee. Il Regolamento dell'Assemblea regionale è approvato con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Se nei primi due scrutini non si raggiunge tale quorum, l'Assemblea viene convocata in altra data e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. L'Assemblea elegge il proprio presidente, la Direzione regionale, la Commissione di Garanzia e il/la Tesoriere.
7. L'elezione del presidente dell'Assemblea regionale avviene con voto personale e a scrutinio segreto, sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 10% dei membri dell'Assemblea. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea si procede, sempre a scrutinio segreto, al ballottaggio tra i due candidati più votati. Il presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea.
8. Il presidente nomina un ufficio di presidenza rappresentativo dell'Assemblea.
9. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno ogni sei mesi.
L'Assemblea deve altresì essere convocata qualora lo richieda un quinto dei suoi membri o il Segretario regionale.
10. L'Assemblea regionale può, su mozione motivata, sfiduciare il Segretario con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se il Segretario viene sfiduciato il presidente della commissione di Garanzia assume in via provvisoria la guida del Partito e indice immediatamente nuove elezioni per l'Assemblea e per il Segretario.
11. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente un terzo dei suoi componenti eletti.
L'Assemblea assume le proprie decisioni deliberative con la maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 9.

(Direzione regionale)

1. La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea regionale ed è organo d'indirizzo politico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2. La Direzione regionale è composta da un numero di membri non superiore al 25% dei membri eletti in Assemblea regionale. Per l'elezione della Direzione regionale l'elettorato attivo è riservato ai membri dell'Assemblea regionale con diritto di voto. L'elezione avviene con voto di preferenza che garantisca la parità di genere e la rappresentanza di tutte le province, con metodo proporzionale e a scrutinio segreto.
3. Sono membri di diritto della Direzione regionale, il Segretario e il presidente dell'Assemblea regionale, il presidente della Giunta regionale, il capogruppo e il vicecapogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, nonché gli ex segretari regionali, gli ex-presidenti della Giunta Regionale del Piemonte, se iscritti al Partito.
4. Alla Direzione regionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, gli eletti nel parlamento europeo, nel parlamento nazionale e in Consiglio regionale, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia e i Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, iscritti al Partito Democratico, i Segretari provinciali, i membri della Segreteria regionale, i coordinatori dei Forum regionali, gli eletti in Direzione nazionale, il Presidente della Commissione regionale Programma, il Presidente della Commissione regionale Valori e il Presidente della Commissione Statuto, ove costituita.
5. La Direzione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea regionale che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria può essere convocata dal presidente se lo richiedono un quinto dei suoi membri o il Segretario regionale.
6. Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.

Articolo 10.

(Integrazione dell'Assemblea nazionale)

Articolo soppresso

Articolo 11.

(Elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale)

1. Con Regolamento approvato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Direzione regionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento della delle fasi congressuali e dello svolgimento delle riunioni di circolo.
2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, le candidature a segretario regionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni a cui sono chiamati tutti i cittadini elettori che intendono liberamente parteciparvi.
3. Sono ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori i due candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto più voti tra gli iscritti.
4. Ai fini dell'elezione, le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con una lista di candidati a componente l'Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. Nella composizione delle liste deve essere rispettata la pari rappresentanza di genere. In ciascun Collegio può essere presentata una sola lista collegata a ciascun candidato Segretario.
5. L'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale avviene sulla base dei collegi territoriali introdotti dalla Delibera 44 dalla Commissione nazionale per il Congresso del 2013.

6. L'assegnazione dei seggi ai diversi collegi avviene per il 50% proporzionalmente ai voti ottenuti dal Partito Democratico per la Camera dei deputati alle ultime elezioni politiche e per il restante 50% in base al numero di abitanti di ciascun collegio.
7. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.
8. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario e componente dell'Assemblea regionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
9. Ciascun elettore esprime il proprio voto per un candidato alla Segreteria e alla lista a lui collegata.
10. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base di quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti nell'ambito dell'intera regione.
11. Il regolamento elettorale di cui al comma 1 adotta un sistema di ripartizione dei seggi che persegua l'obiettivo di garantire la parità di genere tra gli eletti all'interno dell'Assemblea.
12. Il Presidente della Commissione regionale per il Congresso, all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa, proclama eletto Segretario regionale quello, tra i due candidati, che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea. Nel caso i due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di eletti in Assemblea, risulta eletto il candidato Segretario che ha ottenuto il maggior numero di voti.
13. Il Segretario regionale e l'Assemblea regionale durano in carica quattro anni. Il Segretario regionale allo scadere del mandato non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.
14. L'elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli inferiori, si svolgono a distanza di due anni dall'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome stabilita dalla Direzione nazionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Nazionale.
15. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato, ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'Assemblea, l'Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il presidente convoca l'Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l'Assemblea. In caso di dimissioni del Segretario regionale e di formale avvio della fase congressuale, la gestione ordinaria del partito è affidata al Presidente dell'Assemblea regionale, in qualità di Presidente pro-tempore della Direzione regionale.

Articolo 12.

(Conferenza programmatica regionale)

1. Ogni anno viene convocata dal Segretario regionale una conferenza programmatica regionale secondo le modalità stabilite in un apposito regolamento approvato dall'assemblea regionale a maggioranza dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario regionale, dalla Direzione regionale. Sui temi prescelti il Segretario regionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, documenti per la discussione in tutti i livelli di organizzazione del partito con il coinvolgimento di iscritti ed elettori. Le Assemblee di circolo possono approvare specifiche risoluzioni su ciascun tema posto in discussione.

3. Le decisioni finali prese dalla Conferenza programmatica vengono assunte con apposita delibera dall'Assemblea regionale.

CAPO III.

Struttura territoriale e organizzativa del Partito

Articolo 13.

(Circoli)

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, tematici, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, Circoli on-line ed in Punti PD, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
2. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo.
3. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale ad un circolo tematico e ad un Circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
4. Per porzione di territorio si intende:
 - a) il singolo Comune;
 - b) un raggruppamento di Comuni, nel caso in cui in ciascuno di essi non venga costituito un circolo territoriale;
 - c) la singola circoscrizione, nella Città di Torino dove è previsto il decentramento amministrativo.
5. Per sede di lavoro o di studio si può intendere anche l'aggregazione di più sedi omogenee, come individuate dall'Assemblea provinciale.
6. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
7. L'articolazione dei Circoli territoriali è il più possibile capillare. In ogni caso dovrà essere previsto un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore ai cinquemila abitanti, salvo nei casi previsti dal comma 4, lettera c).
8. I circoli on-line e i Punti PD sono costituiti a norma dell'art. 17 dello Statuto nazionale. Le modalità di funzionamento sono stabilite da un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
9. I circoli hanno autonomia organizzativa, politica e patrimoniale, nei limiti previsti dal presente Statuto e dallo Statuto Nazionale del Partito Democratico.

Articolo 14.

(Organizzazione territoriale nei comuni capoluoghi di provincia)

1. Nei comuni di cui all'Articolo 13 comma 4, lett. c), ove siano costituiti più circoli, i coordinatori dei circoli territoriali costituiscono il Coordinamento cittadino. Esso elegge al proprio interno il Coordinatore cittadino. Del Coordinamento cittadino fanno parte di diritto il sindaco e il Capogruppo consiliare iscritti al Partito Democratico. I membri dei Coordinamenti dei circoli territoriali, gli Assessori e i Consiglieri comunali iscritti al Partito Democratico costituiscono l'Assemblea cittadina.
2. Il Coordinamento cittadino può autonomamente stabilire una organizzazione più articolata.

Articolo 15. **(Organi del circolo)**

1. Sono organi del circolo l'Assemblea degli iscritti, il Segretario, il Direttivo di circolo e il Tesoriere.
2. Il Segretario di circolo ha facoltà di proporre al Direttivo la nomina di figure esecutive che lo affianchino, scelte tra i membri del Direttivo stesso.
3. Il Segretario deve convocare l'Assemblea degli iscritti almeno due volte l'anno.
4. Del Direttivo di circolo territoriale fanno parte di diritto il sindaco e il capogruppo consiliare, iscritti al Partito Democratico, dei comuni afferenti al Circolo. Sono altresì invitati permanenti, senza diritto di voto, i consiglieri comunali e gli Assessori iscritti al Partito Democratico i membri dell'Assemblea nazionale e regionale del Partito Democratico eletti sul territorio, i consiglieri provinciali e regionali, residenti nei comuni afferenti al circolo.
5. Del Direttivo dei circoli della Città Metropolitana di Torino fanno parte di diritto il presidente e il capogruppo consiliare, iscritti al Partito Democratico, della circoscrizione afferente al Circolo. Sono altresì invitati permanenti, senza diritto di voto, i consiglieri circoscrizionali e i coordinatori di commissione iscritti al Partito Democratico i membri dell'Assemblea nazionale e regionale del Partito Democratico eletti sul territorio, i consiglieri comunali, i consiglieri metropolitani e regionali, residenti nella circoscrizione afferente al circolo.
6. Il Direttivo del circolo può, su mozione motivata, sfiduciare il Segretario con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Se il Segretario viene sfiduciato il Segretario provinciale, indirà un congresso di Circolo, per l'elezione di un nuovo Direttivo e di un nuovo Segretario, secondo le modalità previste dal Regolamento regionale.

Articolo 16. **(Elezione organi del circolo)**

1. Con regolamento approvato dall'Assemblea regionale, sulla base del Regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale, si stabiliscono le modalità di elezione del Segretario e del Direttivo dei circoli.
2. L'elettorato attivo è riservato a tutti gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata dell'anno precedente e tutti i nuovi iscritti, anche online, secondo le tempistiche previste dal Regolamento congressuale approvato dalla Direzione regionale.
3. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data in cui viene deliberata la convocazione delle elezioni.
4. Ogni candidatura a Segretario è presentata in collegamento con una lista di candidati a componente del Direttivo pari al numero degli eligendi, rispettando la parità di genere. In caso di presentazione di una unica candidatura a Segretario, la lista collegata dovrà essere composta da un numero di candidati compreso tra il 125% ed il 200% dei membri da eleggere. In tal caso, il candidato a Segretario è rimesso in termini per provvedere all'integrazione del numero degli iscritti. Gli eletti delle liste, con sistema proporzionale e con voto di preferenza che garantisca la parità di genere, costituiscono il Direttivo di circolo.
5. In caso di dimissioni, decadenza od altra condizione assimilabile del Segretario di Circolo, salvi i casi di commissariamento di cui all'art. 16 bis, il Direttivo dovrà essere convocato dalla Segreteria Provinciale, con all'o.d.g. l'elezione di un nuovo segretario fino al completamento del mandato. L'elezione dovrà avvenire a maggioranza assoluta del Direttivo nella sua attuale composizione. Se ciò non dovesse risultare possibile il commissario indirà un congresso di Circolo, per l'elezione di un nuovo Direttivo e di un nuovo Segretario, secondo le modalità stabilite dall'organo provinciale.

Articolo 16 bis. (Commissariamenti)

In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del codice etico e dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità ad esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente dei Circoli o delle Unioni Comunali, al Segretario Regionale è attribuito il potere di commissariamento con la medesima procedura e ai sensi del comma 2 dell'art. 23 dello Statuto nazionale.

Articolo 17. (Circoli d'ambiente e di studio)

1. I circoli d'ambiente e di studio vengono promossi e/o riconosciuti sulla base della sede di lavoro o di studio dalla corrispondente struttura provinciale di riferimento.
2. Per l'elezione degli organi del circolo d'ambiente, ferme restando le norme di cui all'Articolo 16, l'elettorato attivo è riservato a tutti gli iscritti presenti nell'Anagrafe certificata dell'anno precedente e tutti i nuovi iscritti, anche online, secondo le tempistiche previste dal Regolamento congressuale approvato dalla Direzione regionale, purché legate alla sede di lavoro o di studio in cui è costituito il circolo.

Articolo 18. (Strutture provinciali)

1. In ogni Provincia del Piemonte è costituita una sola Struttura provinciale del Partito Democratico.
2. Sono organi della struttura provinciale: il Segretario provinciale, l'Assemblea provinciale, il Presidente, la Direzione provinciale, la Segreteria provinciale, il Tesoriere, la Commissione di Garanzia ed eventualmente il Coordinamento provinciale.
3. L'Assemblea provinciale è costituita da un numero compreso tra 200 e 250 membri per la provincia di Torino, tra 70 e 100 membri per le altre province con popolazione superiore a 300000 abitanti e tra 40 e 50 membri per le province rimanenti. Dell'Assemblea provinciale fanno parte di diritto il presidente di Provincia ed il capogruppo consiliare iscritti al Partito Democratico. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, gli Assessori e i Consiglieri provinciali iscritti al Partito Democratico, i Segretari dei circoli afferenti al territorio provinciale e gli eletti all'Assemblea nazionale e regionale del Partito Democratico eletti all'interno della provincia.
4. Il Segretario e l'Assemblea provinciale sono eletti in una convenzione provinciale, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono definite con regolamento approvato dall'Assemblea regionale.
5. L'Assemblea provinciale stabilisce gli indirizzi generali dell'attività politica del partito nell'ambito del territorio provinciale.
6. L'Assemblea provinciale elegge, con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei suoi membri il Presidente provinciale.
7. L'Assemblea provinciale elegge, con metodo proporzionale, la Direzione provinciale.
8. La composizione e l'elezione della Direzione provinciale avviene analogamente a quanto previsto dall'Articolo 9 comma 2 del presente Statuto.
9. Il Segretario provinciale rappresenta il partito a livello provinciale e ne esprime l'indirizzo politico. All'interno della segreteria il Segretario individua non più di due vice Segretari, che svolgono le funzioni delegate dal Segretario.
10. La Segreteria provinciale è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. La Segreteria provinciale è composta da non più di 10 membri, indicati dal Segretario

provinciale. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a rendere pubbliche le decisioni assunte.

11. La Direzione provinciale è organo d'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea provinciale. Essa, ai sensi del proprio regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche.
12. Della Direzione fanno parte di diritto il presidente della Provincia ed il Capogruppo consiliare provinciale iscritti al Partito Democratico. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, gli Assessori e gli eletti al Consiglio provinciale, al Consiglio regionale, al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, eletti nel territorio, iscritti al Partito Democratico.
13. La Direzione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea provinciale che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria può essere convocata dal Presidente se lo richiedono un quinto dei suoi membri o il Segretario regionale.
14. Le riunioni della Direzione possono essere aperte al pubblico.
15. La Direzione provinciale può autonomamente collegarsi a Coordinamenti di altre province per gestire le politiche territoriali che coinvolgono territori interprovinciali.
16. In caso di dimissioni, decadenza od altra condizione assimilabile del Segretario provinciale, salvi i casi di commissariamento di cui all'art. 16 bis, dovrà essere convocata l'Assemblea Provinciale da parte del suo Presidente entro 30 giorni, con all'o.d.g. l'elezione di un nuovo segretario, con le modalità previste dal comma 6, per il completamento del mandato. Se ciò non dovesse risultare possibile, la Direzione Regionale provvederà ad indire un congresso provinciale per l'elezione di una nuova Assemblea e di un nuovo Segretario, secondo le modalità stabilite dall'organo provinciale.

CAPO IV.

Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 19.

(Elezioni primarie del Partito Democratico per le cariche monocratiche istituzionali)

1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell'Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.
3. Il Regolamento per le elezioni primarie e per le elezioni primarie di coalizione di cui al successivo articolo 20 è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Regionale del Partito Democratico sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall'Assemblea nazionale.
4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di sindaco di comune superiore a 15.000 abitanti e presidente di regione, nonché le candidature regolate da sistemi elettorali a collegio uninominale o a lista bloccata.
Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell'Articolo 20 del presente Statuto.
5. La candidatura a sindaco e presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del 10% dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al 3% degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
Le candidature possono inoltre essere avanzate con il sostegno sottoscritto da elettori del territorio interessato in numero non inferiore ai seguenti parametri:
 - 5 % nei comuni sino a 20.000 elettori
 - 3 % nei comuni sino a 50.000 elettori
 - 2 % nei comuni sino a 100.000 elettori
 - 1 % nei comuni superiori ai 100.000 elettori

- 1 % degli elettori piemontesi nelle primarie per l'elezione del Presidente di Regione.
6. Qualora il sindaco o il presidente di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del 50% dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al 35% degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
- Le candidature possono inoltre essere avanzate con il sostegno sottoscritto da elettori del territorio interessato in numero non inferiore ai seguenti parametri:
- 7,5 % nei comuni sino a 20.000 elettori
 - 4,5 % nei comuni sino a 50.000 elettori
 - 3 % nei comuni sino a 100.000 elettori
 - 1,5 % nei comuni superiori ai 100.000 elettori
 - 1,5 % degli elettori piemontesi nelle primarie per l'elezione del Presidente della Regione.
7. Le primarie per la scelta dei candidati a sindaco e presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

Articolo 20.

(Primarie di coalizione)

1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di presidente di Regione o sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d'intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Il Regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora, al fine di raggiungere l'accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l'Assemblea del livello territoriale corrispondente.
4. In caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il trenta per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di presenza di un candidato che concorra per un secondo mandato si applica quanto previsto al comma 6 dell'art.19.
5. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
6. Il Partito potrà altresì deliberare di sostenere un candidato di un altro partito con decisione assunta a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea del relativo livello territoriale.

CAPO V.
Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 21.
(Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

Articolo 22.
(Incandidabilità e incompatibilità)

1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico del Piemonte.
2. La carica di Segretario di circolo è incompatibile con quella di dipendente a tempo indeterminato di qualsiasi struttura del Partito Democratico del Piemonte.
3. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un'Assemblea elettiva e di un organo esecutivo istituzionale, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il 75 % delle indennità ricevute per le cariche collegate all'incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all'incarico principale.
5. La carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il 75 % dell'indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
6. La carica di sindaco di Comune superiore ai 15.000 abitanti, di presidente di Provincia o di Regione sono incompatibili con il ruolo di Segretario regionale o provinciale e di Segretario di circolo.
- 6.bis Nel caso di incompatibilità sopraggiunta fra incarichi istituzionali elettivi e incarichi di partito essa deve essere rimossa dall'interessato entro 90 giorni. In caso di inadempienza la Commissione Regionale di Garanzia dichiara la decadenza dall'incarico di partito, affidando la surroga all'organo di partito competente. In caso di inadempienza di questo, la Direzione Regionale provvede entro 30 giorni alla nomina di un commissario per i necessari adempimenti.
- 6.ter Nel caso di incompatibilità sopraggiunta fra due incarichi istituzionali elettivi, l'interessato deve optare per uno dei due entro 30 giorni dall'insorgere dell'incompatibilità. In caso di inadempienza la Commissione di Garanzia competente applica le sanzioni di cui all'art. 13 del Regolamento Nazionale delle Commissioni di Garanzia.
7. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell'Assemblea del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.
8. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzia in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall'esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all'attività del Partito Democratico attraverso l'esercizio della

specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.

Articolo 22 bis. (Criteri per candidature)

Gli iscritti al Partito Democratico che intendono candidarsi in qualunque elezione presentano preliminarmente all'organo che predispone le liste una comunicazione scritta conforme a quanto prescritto dall'art.3, comma 2, lettera a) del codice etico del partito. La dichiarazione è presentata anche se negativa e non tralascia di segnalare le situazioni incerte, per le valutazioni di competenza dell'organo di partito.

Nelle elezioni politiche o amministrative, gli iscritti al Partito Democratico non possono candidarsi in liste diverse da quelle contrassegnate dal simbolo del partito, predisposte dall'organo statutario competente.

Eventuali deroghe, politicamente motivate, devono essere esplicitamente autorizzate dall'organo di partito immediatamente superiore.

Qualora il partito non sia presente con una propria lista con il simbolo Partito Democratico, gli iscritti possono concorrere alle elezioni all'interno di liste civiche, informandone gli organi statutari competenti, il Segretario di circolo e il Segretario provinciale.

In caso di contrarietà degli organi statutari competenti, le controversie sono risolte dall'organo di partito di livello immediatamente superiore.

Gli iscritti che si siano candidati, senza autorizzazione, in liste alternative al Partito Democratico sono esclusi e non più registrabili, per l'anno in corso e per quello successivo, dall'anagrafe degli iscritti.

Articolo 23. (Doveri degli eletti)

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all'Articolo 36, comma 2 dello Statuto Nazionale, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.
5. Essi devono inoltre richiedere che all'intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
6. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

CAPO VI.

Strumenti per la partecipazione e l'elaborazione del programma

Articolo 24. **(Forum tematici)**

1. I forum tematici sono strumento per realizzare un'ampia e competente partecipazione all'elaborazione del programma regionale del Partito Democratico, nonché per la formazione e la discussione su specifici argomenti.
2. I Forum tematici sono attivati dall'Assemblea regionale. La formazione di un Forum tematico può altresì essere richiesta all'Assemblea regionale, motivandola, da almeno 50 iscritti; l'Assemblea verificata la congruenza della richiesta e delle motivazioni ne autorizza la costituzione.
3. I Forum tematici sono aperti alla partecipazione di singoli cittadini e di associazioni. Ai Forum hanno diritto di voto gli iscritti ed i rappresentanti del Partito Democratico eletti negli organi istituzionali locali nazionali ed europee.
4. Forum tematici possono liberamente costituire rapporti di collaborazione con associazioni, think-tank e altre organizzazioni esterni al partito qualora lo ritengano utile allo svolgimento del proprio lavoro.
5. Le elaborazioni dei forum possono essere sottoposte alla Direzione regionale, che le può fare proprie con l'approvazione a maggioranza dei membri presenti.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai forum sono pubblici ed accessibili in forma gratuita. Il Partito Democratico può liberamente utilizzarli, in tutto o in parte, per l'elaborazione del proprio programma elettorale e, più in generale, delle proprie posizioni politiche.
7. I coordinatori dei Forum sono invitati permanenti alla Direzione regionale.
8. I Forum regionali possono coordinarsi con corrispondenti Forum di altre regioni qualora lo ritengano funzionale allo svolgimento della propria attività.

Articolo 25. **(Referendum e altre forme di consultazione)**

1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dall'Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito.
2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario regionale, ovvero la Direzione regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il 30% dei componenti l'Assemblea regionale, ovvero il 5% degli iscritti al Partito Democratico.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4. Il referendum è indetto dal presidente dell'Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla Direzione regionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
7. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

Articolo 26.
(Fondazioni e associazioni a carattere politico-culturale)

1. Il Partito Democratico del Piemonte riconosce l'attività delle Associazioni e delle Fondazioni di natura politico-culturale presenti nella Regione che si riconoscono nei valori del Partito Democratico, ne sollecita il contributo e ne rispetta l'autonomia.
2. Il Partito Democratico del Piemonte instaura e mantiene con i soggetti di cui al comma 1 rapporti di collaborazione per quanto concerne l'elaborazione del pensiero politico e delle linee programmatiche.
3. Il Partito Democratico del Piemonte istituisce l'Albo delle Associazioni sostenitrici del Partito Democratico aventi sede principale o locale nella Regione, al quale le stesse possono chiedere di essere registrate.
4. Con apposito regolamento approvato dalla Direzione regionale si definiscono le modalità di iscrizione all'Albo delle associazioni sostenitrici.
5. Il Partito Democratico del Piemonte assicura alle associazioni registrate all'Albo la rappresentanza all'interno dell'Assemblea regionale, senza diritto di voto, nella misura del 5 % della totalità dei componenti l'Assemblea stessa. Le predette Associazioni provvedono almeno cinque giorni prima delle elezioni di cui all'Articolo 11 ad indicare alla Segreteria Regionale i loro propri rappresentanti in seno all'Assemblea Regionale scelti secondo modalità che le stesse autonomamente vorranno darsi, purché in linea con i principi ispiratori del Partito Democratico e comunque previamente comunicate alla Segreteria Regionale.

Articolo 27.
(Organizzazione Giovanile)

1. Il Partito Democratico riconosce l'autonomia, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani come preziose risorse per la vita del Partito. Esso promuove e sostiene la partecipazione giovanile e investe nella formazione politica delle nuove generazioni per garantire una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. I rapporti tra l'organizzazione giovanile e il Partito Democratico del Piemonte sono governati dalla "Carta di Cittadinanza" come definito dallo Statuto nazionale.
3. L'organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell'organizzazione giovanile per l'organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
4. L'Assemblea costituente regionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell'organizzazione stessa.
5. Il segretario o coordinatore (regionale, provinciale, di circolo) dell'organizzazione giovanile è membro di diritto dell'assemblea, del coordinamento, della direzione e della segreteria del livello territoriale corrispondente.

Articolo 28.
(Conferenza permanente delle donne)

1. Della Conferenza permanente delle donne del Partito Democratico fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.

2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione del pensiero e delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
4. La Conferenza permanente delle donne può essere articolata nei diversi livelli territoriali.

Articolo 29. (Formazione politica)

1. Il Partito Democratico del Piemonte promuove attività culturali e di formazione politica in collaborazione con: Fondazioni, Centri studi, Centri di ricerca, Associazioni culturali. I rapporti con i diversi enti sono curati dalla Direzione regionale e dai forum per ciò che concerne le specifiche tematiche.
2. Il Partito Democratico del Piemonte si impegna a sostenere finanziariamente tutte le suddette attività.

CAPO VII. Principi della gestione finanziaria

Articolo 30. (Tesoriere)

1. Il Tesoriere regionale, provinciale o di circolo viene eletto dalla Assemblea di riferimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea di riferimento.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito al livello di riferimento.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
7. Il Tesoriere regionale e i Tesorieri provinciali costituiscono il Coordinamento di Tesoreria, le cui funzioni sono definite dall'Assemblea regionale all'interno del Regolamento regionale di Tesoreria.

Articolo 31. (Comitato regionale di tesoreria)

1. Il Comitato regionale di Tesoreria è formato da 5 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto. Gli altri quattro componenti sono eletti dalla Direzione regionale, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all'Articolo 30, comma 1. Il Comitato elegge tra i membri elettivi il proprio presidente.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e

quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla Direzione regionale per l'approvazione.

3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Articolo 32. (Regolamento finanziario)

1. Il Regolamento finanziario regionale è approvato dalla Direzione regionale, su proposta del Comitato di Tesoreria, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario regionale disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito in Piemonte, definisce i rapporti con le strutture provinciali e territoriali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.

Articolo 33. (Modalità di finanziamento)

1. Gli iscritti al partito democratico hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del partito con una quota di iscrizione.
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse provenienti dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3. Gli iscritti al Partito Democratico, membri di assemblee elettive o componenti di esecutivi istituzionali, regionali o comunali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento Finanziario, decadono dall'anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del Partito Democratico, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento delle Commissioni di garanzia. Tali provvedimenti sono resi pubblici nell'apposita sezione trasparenza del sito internet del Partito Democratico del Piemonte. È responsabilità dei tesorieri dei rispettivi livelli verificare l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi.
4. I finanziamenti ricevuti sono registrati e pubblicizzati come previsto dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3.

Articolo 34. (Autonomia patrimoniale)

1. La struttura organizzativa regionale e tutte le articolazioni territoriali e organizzative a qualunque livello previste dallo Statuto nazionale e dal presente Statuto regionale hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.

Articolo 35. (Bilancio)

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.
2. Il bilancio consuntivo, certificato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge n.ro 13 del 2014, è approvato dalla Direzione regionale entro il 31 maggio.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere, di concerto con il Segretario regionale, elabora il bilancio preventivo che deve essere presentato alla Direzione regionale e da questa approvato

entro il 30 novembre. Il bilancio preventivo, nella ripartizione dei fondi, deve tener conto delle eventuali componenti di minoranza del partito.

4. Nell'elaborazione del bilancio preventivo devono essere sentiti i segretari provinciali e i coordinatori dei Forum tematici regionali.
5. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione regionale.
6. Annualmente i Tesorieri provinciali e di Circolo territoriale provvedono alla redazione del rendiconto economico consuntivo al 31 marzo sulla base delle voci economiche dettagliate di entrata e di uscita. Il rendiconto economico consuntivo, previa approvazione del Direttivo, è quindi trasmesso rispettivamente alla Segreteria regionale o provinciale competente.

CAPO VIII

Procedure e organi di Garanzia

Articolo 36. **(Commissione di Garanzia)**

1. A livello regionale è istituita la Commissione di Garanzia regionale competente in merito alla corretta applicazione dello Statuto regionale e del Codice Etico.
2. In ogni struttura di livello provinciale è istituita una Commissione di Garanzia provinciale competente per le materie inerenti i rapporti interni al Partito Democratico e agli iscritti del proprio territorio.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L'incarico di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico, fatta eccezione per i casi previsti dalla Delibera della Commissione nazionale di Garanzia del 16 febbraio 2010.
Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti delle Commissioni di Garanzia sono eletti dall'Assemblea del livello di competenza con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione di Garanzia regionale è composta da sette membri, le Commissioni di Garanzia provinciali sono composte ognuna da tre a cinque membri.
6. Le Commissioni di garanzia eleggono al proprio interno un presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.

Articolo 37. **(Compiti della Commissione di Garanzia)**

1. Le Commissioni di Garanzia operano secondo le norme dettate dal Regolamento nazionale approvato ai sensi dell'Articolo 45 comma 7 dello Statuto nazionale.
2. Le Commissioni di garanzia hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti all'elezione ed il corretto funzionamento degli organi del livello corrispondente.
3. La Commissione di Garanzia regionale è competente in prima istanza per quanto attiene all'elezione, nel territorio della Regione Piemonte, dei componenti l'Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

4. La commissione di garanzia esprime parere consultivo preventivo sui regolamenti di competenza regionale.

Articolo 38. (Ricorsi)

1. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, con le forme e le modalità che sono stabilite in apposito regolamento redatto dalla Commissione stessa ed approvato dall'Assemblea del livello corrispondente.
2. Le Commissioni si pronunciano sulle richieste pervenute indicando agli organi competenti l'adeguamento alle proprie decisioni.
3. Avverso le decisioni delle Commissioni di Garanzia provinciali è ammesso il ricorso alla Commissione di Garanzia regionale.
4. Possono rivolgersi direttamente alla Commissione di garanzia regionale tutti i componenti gli organismi di partito e gli eletti nelle istituzioni che sollevino questioni afferenti al territorio regionale.

CAPO IX. Norme transitorie e finali

Articolo 39. (Organismi)

1. L'Assemblea costituente regionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all'Assemblea regionale. Il presidente dell'Assemblea costituente regionale assume il ruolo di presidente dell'Assemblea regionale.
2. Vengono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi dello Statuto, la nomina dei Vicesegretari regionali, del Tesoriere regionale, dei componenti dell'esecutivo regionale che diventano componenti della Segreteria regionale.
3. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, l'Assemblea regionale adotta Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto.
4. Entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto la Direzione regionale e successivamente le Assemblee provinciali ratificano rispettivamente le strutture provinciali e i circoli di propria competenza, individuando le modalità di passaggio dalle strutture attuali a quelle individuate dal presente Statuto. Su azione propulsiva di iscritti/e possono essere costituiti nuovi circoli territoriali e d'ambiente previo riconoscimento del Coordinamento provinciale di competenza.

Articolo 40. (Modifiche statutarie)

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea regionale, su proposta di modifica avanzata dal/dalla Segretario/a regionale o da almeno cinque membri della Assemblea regionale.